

**IL MONDO POST BREXIT: COSA STA ACCADENDO
E COSA DOBBIAMO ASPETTARCI - ASPETTI DOGANALI,
FISCALI E LEGALI**

28 GENNAIO 2021 – 15:00

CONTRATTI E CONTENZIOSO

– ADEGUAMENTO A BREXIT E POSSIBILI CAUTELE DA ADOTTARE –

Avv. Jacopo Monaci Naldini LLM, FCIArb - BCCI Regional Secretary for Toscana; JMU Law Firm Firenze

COSA SUCCEDDE SE LE PARTI NON «OPERANO» LA SCELTA

- SULLA LEGGE APPLICABILE

e

- SULLA GIURISDIZIONE

?

INTEGRAZIONE DA ALTRE FONTI DI LEGGE

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

sulla **legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I)**

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la **competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (Bruxelles I bis)**

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2008
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
CAPO II
NORME UNIFORMI

Articolo 3

Libertà di scelta

1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

Articolo 4

Legge applicabile in mancanza di scelta

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a) Il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale

[...]

f) Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale

[...]

2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale

**REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2012**

**concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale**

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012

CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

[...]

SEZIONE 2

Competenze speciali

Articolo 7

una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro

1 a) - in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio

Nei rapporti con il Regno Unito

➤ non verranno più in soccorso i regolamenti comunitari che ci dicono come fare in mancanza di scelta di legge applicabile e foro competente.

e

➤ non verrà più in soccorso tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito tanti principi di interpretazione sui vari tipi di contratto e sulla competenza giurisdizionale.

La gestione di un contenzioso si complica significativamente

- Scegliere sempre, prima possibile, la legge applicabile al rapporto commerciale.
- Scegliere sempre, prima possibile, il tribunale competente.



➤ Usare l'arbitrato



New York Convention 1958

Signatories' Map



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Avv. Jacopo Monaci Naldini

LL.M CIArb